

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

SNAM Rete Gas S.p.A.

Terranuova Bracciolini (AR)

Autorizzazione Ministeriale n. DVA-2015-0004879 del 20/02/2015

Attività di controllo effettuata il 3 febbraio 2021

Data di emissione **11/02/2021**

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	4
2.1	Dati identificativi del gestore.....	4
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)	4
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	5
3.1	Evidenze oggettive*.....	5
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere**	9
4	Attività di campionamento e analisi	Errore. Il segnalibro non è definito.
5	Allegati	Errore. Il segnalibro non è definito.

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Attività di controllo ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Attività di controllo ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Attività di controllo straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA di concerto con ARPAT Toscana e contiene i contributi tecnici forniti da:

Michele Ilacqua	ISPRA
Marina Masone	ISPRA
Antonio Ammannati	ARPAT Toscana

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 Dati identificativi del Gestore

Ragione Sociale: SNAM RETE GAS S.p.A.
Sede stabilimento: Centrale di compressione di Terranuova Bracciolini (AR)
Gestore: Raffaele Piero Navarra
Delegato ambientale: Sonia Irrera
Impianto a rischio di incidente rilevante: NO
Sistemi di gestione ambientale: 14001:2015 (con scadenza 15 dicembre 2021)
Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 "*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli*

previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis", il Gestore ha inviato al MATTM e ad ISPRA, con nota prot. 4/HSEQ/SI del 14/01/2021 **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario** per un importo di €3.930,00 e relativo foglio di calcolo.

Il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2019, con nota prot. 176/HSEQ/SB del 7/4/2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale.

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive*

L'attività di controllo, descritta nel dettaglio nel verbale di verifica documentale allegato al presente Rapporto Conclusivo, si è svolta in data 3 febbraio 2021.

Il Gruppo Ispettivo ha svolto attività di verifica documentale acquisendo le evidenze oggettive come di seguito descritto.

Verifica documentale preliminare

Il Gruppo Ispettivo ha preliminarmente analizzato la seguente documentazione:

- a. DVA-2015-0004879 del 20/02/2015
- b. Relazione annuale di esercizio relativa all'anno 2019
- c. Rapporto conclusivo della visita ispettiva precedente del gennaio 2020
- d. Comunicazioni pervenute dal Gestore
- e. certificazione SGA (www.accredia.it)

Dall'esame della suddetta documentazione sono emersi gli elementi di seguito descritti.

Esiti visita ispettiva precedente

Condizione 1: Nei prossimi rapporti annuali il Gestore dovrà esplicitare che l'esercizio dell'impianto è avvenuto nel rispetto di tutte le prescrizioni AIA.

Riscontro: Nella relazione di esercizio 2019 il Gestore ha dichiarato che *"l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del presente rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*

Condizione 2: In riferimento all'ultima indagine fonometrica di valutazione del rumore ambientale, il Gestore dovrà eseguire la successiva campagna di misurazioni fonometriche con la stessa cadenza prevista dal PMC, con tempi, modalità esecutive e punti di misura concordati con ARPAT.

Le successive campagne devono essere finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e quelli di immissione (assoluti e differenziali) secondo quanto stabilito dal DPCM 14/11/97, con la metrologia descritta nel DM 16/3/98, tenendo in conto del DM del 11/12/1996 e comunque nelle condizioni operative più gravose e di massima rappresentatività.

Riscontro: Il Gestore ha trasmesso in data 11/6/2020 la nota prot. 239/HSEQ/SI di preavviso rilievi acustici per la Centrale di compressione gas Snam Rete Gas di Terranuova in cui ha precisato che i rilievi diurni e notturni erano schedulati il 09/07/2020, salvo imprevisti dovuti a necessità di esercizio. Le misure erano previste di durata minimo 20 minuti per ogni punto di misura con i turbocompressori TC1 e TC3 in moto all'80-85% del carico. Nella nota erano indicati anche 4 recettori (abitazioni provate) fuori perimetro di stabilimento.

Il Gestore, su richiesta del GI, ha trasmesso con nota prot. 4/HSEQ/SI del 14/01/2021 una nota in cui sono riportati gli esiti della campagna fonometrica condotta nel 2020 in cui è riportato che:

- la Centrale di Compressione risulta classificata in classe V e VI, i ricettori in classe IV e V;
- il rumore rilevato in periodo diurno e notturno presso la recinzione ed ai ricettori rientra nei limiti di immissione assoluti previsti dalla zonizzazione comunale;
- il rumore rilevato in termini di L90 (emissione) presso la recinzione rispetta i valori limite di emissione previsti dalla zonizzazione comunale, sia in periodo diurno sia in periodo notturno;
- il criterio differenziale risulta rispettato sia in periodo diurno sia in periodo notturno;
- nel caso in esame non si è riscontrata la presenza di componenti tonali in nessuno dei punti indagati.

Condizione 3: Le attrezzature deputate alla manutenzione e/o ad operazioni periodiche ad es. attrezzatura mobile per il lavaggio del compressore assiale, scala trasportabile, ecc... non devono essere lasciate all'interno del locale turbina quando non in uso; pertanto, il Gestore dovrà provvedere a collocarle in apposito locale separato, e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.

Riscontro: Il Gestore ha trasmesso in data 06/05/2020 la nota prot. 204/HSEQ/SI corredata da rilievi fotografici da cui si evince che sono stati effettuati gli interventi richiesti.

Condizione 4: Il Gestore dovrà provvedere ad etichettare i serbatoi asserviti al gruppo elettrogeno e alla motopompa antincendio con le informazioni e pittogrammi tratte dalla scheda di sicurezza della sostanza gasolio conformemente al Regolamento 1272/2008 e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo

Riscontro: Il Gestore ha trasmesso in data 06/05/2020 la nota prot. 204/HSEQ/SI corredata da rilievi fotografici da cui si evince che sono stati effettuati gli interventi richiesti.

Condizione 5: Con riferimento all'armadio metallico, vuoto al momento dell'ispezione, sul quale sono apposti due cartelli indicanti la dicitura "corrosivo" il Gestore dovrà provvedere allo smaltimento e, qualora decida di utilizzare tale armadio, dovrà provvedere ad apporre la idonea etichettatura; inoltre, il Gestore dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.

Riscontro: Il Gestore ha trasmesso in data 06/05/2020 la nota prot. 204/HSEQ/SI corredata da rilievi fotografici da cui si evince che sono stati effettuati gli interventi richiesti.

Condizione 6: Il Gestore dovrà apporre sui serbatoi destinati a contenere rifiuti liquidi (slop, acque accidentalmente oleose derivanti dal lavaggio dei turbo gruppi) indicazione del CER e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.

Riscontro: Il Gestore ha trasmesso in data 06/05/2020 la nota prot. 204/HSEQ/SI corredata da rilievi fotografici da cui si evince che sono stati effettuati gli interventi richiesti.

Condizione 7: Il Gestore dovrà apporre sui serbatoi di olio lubrificante nuovo e olio lubrificante recuperato da turbina le informazioni ed i pittogrammi tratti dalla scheda di sicurezza della sostanza conformemente al Regolamento 1272/2008 e dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.

Riscontro: Il Gestore ha trasmesso in data 06/05/2020 la nota prot. 204/HSEQ/SI corredata da rilievi fotografici da cui si evince che sono stati effettuati gli interventi richiesti.

Condizione 8: Con riferimento al fusto contenente glicole etilenico la cui etichettatura non risponde più all'attuale normativa vigente, il Gestore dovrà provvedere allo smaltimento o, in alternativa, dovrà provvedere ad apporre la idonea etichettatura; in quest'ultimo caso il Gestore dovrà inviare ad ISPRA

e ad ARPAT evidenza dell'avvenuto intervento, mediante rilievi fotografici, entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo.

Riscontro: Il Gestore ha trasmesso in data 06/05/2020 la nota prot. 204/HSEQ/SI corredata da rilievi fotografici da cui si evince che sono stati effettuati gli interventi richiesti.

Inoltre, il Gestore nella suddetta nota ha riportato che il glicole etilenico è stato caricato su registro di carico e scarico rifiuti e ne era previsto lo smaltimento nell'anno corrente. Il Gestore ha riportato lo stralcio del registro e rapporto di classificazione del rifiuto.

Nel corso della videoconferenza del 3 febbraio 2021, il Gestore ha confermato l'avvenuto smaltimento del glicole etilenico e, su richiesta del GI, in data 3 febbraio 2021 ha inviato a ISPRA e ad ARPAT copia del relativo FIR.

In base a quanto sopra, le condizioni poste a seguito della visita ispettiva di febbraio 2020 si considerano ottemperate.

Ulteriore verifica documentale

Il Gruppo Ispettivo con nota ISPRA prot. 450 del 11/01/2021, nella quale veniva comunicato l'avvio di attività, ha chiesto al Gestore di fornire la seguente ulteriore documentazione:

1. lettera di nomina, od eventuale atto di procura od equivalente del Gestore o di persona delegata a svolgere la funzione di Gestore ai fini ambientali;
2. comunicare gli indirizzi di posta elettronica certificata PEC riferiti sia al gestore dell'impianto sia alla società titolare del decreto autorizzativo in epigrafe;
3. foglio di calcolo della tariffa pagata per i controlli 2021;
4. una breve nota in cui siano riportati gli esiti della campagna fonometrica condotta nel 2020;
5. il registro delle manutenzioni programmate e straordinarie effettuate nel primo semestre del 2020;
6. evidenza dell'avvenuto intervento annuale per il 2020 della pulizia della fossa Imhoff secondo quanto previsto nella procedura SNAM-HSEQ-/TL-024-ROO;
7. il registro delle verifiche effettuate nel primo semestre del 2020 su serbatoi e bacini di contenimento secondo quanto previsto nella procedura SNAM-HSEQ-/TL-024-ROO;
8. le analisi effettuate nel 2020 (o l'ultima analisi annuale) sulle acque meteoriche dei pozzetti S1 e S2.

Il Gestore con nota prot. 4/HSEQ/SI del 14/01/2021 ha trasmesso la documentazione richiesta.

In data 3 febbraio 2021 si è svolta una riunione in videoconferenza alla presenza di ISPRA, ARPAT Toscana e del Gestore.

Nell'ambito di tale videoconferenza sono stati discussi gli elementi emersi nel corso della verifica dei documenti sopraelencati; di seguito si riportano le principali conclusioni, rimandando al verbale allegato per i dettagli.

Autocontrolli nel periodo di emergenza COVID

Il Gestore ha inviato il questionario richiesto da ISPRA in data 14/4/2020 sulla gestione degli autocontrolli nel periodo di emergenza COVID dichiarando di essere conforme alla regolarità dei controlli e di non aver riscontrato superamenti dei VLE prescritti

In tale questionario il Gestore ha dichiarato che *“nel periodo di riferimento, l'impianto è stato regolarmente disponibile all'esercizio, ma alcuni controlli annuali programmati nel primo trimestre 2020 sono stati riprogrammati e verranno eseguiti appena possibile nel secondo trimestre 2020, garantendo comunque la frequenza annuale prevista per l'autocontrollo”*

Nel corso della videoconferenza del 3 febbraio 2021, il Gestore ha confermato che tali controlli sono stati effettuati nel mese di giugno 2020 e in tal modo è stata garantita la frequenza prescritta per il controllo.

Serbatoi e bacini di contenimento

Il Gestore, su richiesta del GI, ha trasmesso il registro delle verifiche effettuate nel primo semestre del 2020 su serbatoi e bacini di contenimento secondo quanto previsto nella procedura SNAM-HSEQ-/TL-024-ROO. Nel corso della videoconferenza del 3 febbraio 2021 il Gestore ha spiegato che in impianto sono presenti serbatoi per gasolio, olio, acque industriali oleose derivanti dai lavaggi delle turbine, slop e che, al momento, sono previste verifiche di integrità soltanto a mezzo controlli visivi dello stato di integrità del serbatoio e di impermeabilizzazione del bacino, oltre a controlli di livello.

Applicazione delle BAT

Attualmente risulta essere stato avviato, in data 13/09/2019, il procedimento di riesame AIA (1045/10402) in ottemperanza agli obblighi di adeguamento alle prescrizioni BAT Conclusions previste per i grandi impianti di combustione.

Si rammenta al Gestore che l'applicazione puntuale dei limiti emissivi, come previsti dalle suddette BAT Conclusions, assume carattere cogente a quattro anni dalla pubblicazione delle suddette BAT Conclusions, ossia da luglio 2021.

Emissioni in atmosfera

Il Gestore ha trasmesso in data 7/4/2020 con prot. 176/HSEQ/SB la relazione di esercizio del 2019 in cui al Capitolo 6 sono riportati gli esiti degli autocontrolli da cui si evince che non vi sono stati superamenti dei VLE autorizzati

Dall'analisi dei dati ivi riportati, emerge che il più performante dal punto di vista delle minori emissioni di NO_x sembra essere il TC4 di E5 (turbina **Mars 100**) mentre gli altri tre sono meno performanti per NO_x (turbina PGT 10).

Su questo tema, il Gestore ha rappresentato che i gruppi TC1, TC2 e TC3 sono stati installati a inizi anni 90 e sono della General Electric mentre TC4 è stata installata 10 anni dopo ed è della SOLAR gruppo Caterpillar. La TC4, dunque, è stata progettata con una tecnologia più moderna ed efficiente. Al contrario, TC1, TC2 e TC3 sono state modificate per adattarle alla tecnologia DryLowNO_x e sono state dotate di camera di combustione laterale rispetto al flusso di gas, mentre la TC4 ha una camera di combustione assiale rispetto al flusso ed è stata progettata e costruita in questo modo.

Inoltre, per quanto riguarda le emissioni puntuali di gas naturale, esse nel 2019 sono state di 85628 Sm³ da Vent TC e di 1417 Sm³ da vent centrale. Si osserva che c'è stato un aumento rispetto al 2018, anno nel quale tali emissioni erano state di 52000 smc, a causa di operazioni intenzionali per esigenze di esercizio e manutenzione centrale.

Il Gestore ha rappresentato che i vent effettuati sono dovuti prevalentemente all'esigenza di effettuare manutenzioni di tratti di impianto che devono essere scarichi e bonificati oppure per esigenze operative durante l'esercizio dell'impianto.

LDAR

Nel 2019 è stata effettuata una campagna di misura su tutti i componenti fisicamente accessibili (totale 2986 sorgenti monitorabili); tra questi 11 sono risultati sopra soglia (5000 ppmv)

Il Gestore ha trasmesso in data 7/4/2020 con prot. 176/HSEQ/SB la relazione di esercizio del 2019 in cui al Capitolo 6.3 sono riportate le emissioni fuggitive e le pneumatiche che in totale nel 2019 sono state di 398187 Sm³ in diminuzione del 9 % rispetto all'anno precedente.

Il Gestore ha spiegato che fino al 2018 la valutazione delle emissioni fuggitive era effettuata sulla base di stime mediante fattori di emissione, poi si è ritenuto di effettuare misure in campo in linea

con la metodologia LDAR. Dal 2019 sono stati determinati fattori di emissione sito specifici; pertanto, quella variazione del 9% può essere dovuta all'aggiornamento dei fattori di emissione

Il GI ritiene che il Gestore debba indicare nelle prossime relazioni annuali il trend relativo anche al numero di sorgenti controllate e/o risultate fuori soglia, oppure rappresentare il trend mediante adeguato indicatore proposto dal Gestore (Condizione 1).

Il GI ritiene che il Gestore debba predisporre una procedura ove siano stabilite le regole, modalità e tempistiche per effettuare le campagne LDAR, oltre all'identificazione di opportuni indicatori determinati dal Gestore motivando la scelta degli stessi (Condizione 2).

Dall'analisi di tutta la documentazione analizzata, come sopra descritto, non sono emerse violazioni dell'atto autorizzativo vigente.

3.2 Risultanze e relative azioni da intraprendere**

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate due condizioni per il Gestore, indicate nel verbale di verifica documentale.

In particolare:

Condizione n. 1: Si richiede al Gestore di indicare nelle prossime relazioni annuali il trend relativo anche al numero di sorgenti controllate e/o risultate fuori soglia, oppure rappresentare il trend mediante adeguato indicatore proposto dal Gestore

Condizione n. 2: Si richiede al Gestore di predisporre una procedura ove siano stabilite le regole, modalità e tempistiche per effettuare le campagne LDAR, oltre all'identificazione di opportuni indicatori determinati dal Gestore motivando la scelta degli stessi.

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Per effetto dell'attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Sulla base delle sopra citate circostanze non sono previsti ulteriori accertamenti.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	3 febbraio 2021
Data visita in loco	non effettuata
Data chiusura attività controllo	3 febbraio 2021
Campionamenti	NO
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Condizioni per il gestore	SI